



REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 IL TRIBUNALE DI VENEZIA  
 SEZIONE SPECIALIZZATA MATERIA DI IMPRESA

Sent. N. 4135/15  
 Dep. 121 DIC. 2015  
 N. R.G. 7139/13  
 Cron. n. 1786  
 Rep. n. 7095

Composto dai seguenti Magistrati:

Dr.ssa Lilliana GUZZO PRESIDENTE  
 Dr.ssa Gabriella ZANON GIUDICE  
 Dr. Luca BOCCUNI GIUDICE REL.

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile promossa

DA:

A rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to \_\_\_\_\_ con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ per procura in calce all'atto di citazione;

ATTORE

CONTRO

B, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Abano Terme, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to \_\_\_\_\_

in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore;

CONVENUTA

CONTRO

Ogg.: Cause in materia di rapporti societari

C rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to [redacted], in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTO

NONCHE' CONTRO

D rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to [redacted] con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Matteo Casucci in [redacted] in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione;

CONVENUTO

CONCLUSIONI DELL'ATTORE:

"In via preliminare, rilevato il disaccordo tra i soci in ordine al valore della quota societaria del dott. A nominare un consulente tecnico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2473 comma 3 cc, affinché quantifichi il valore di mercato della quota sociale di proprietà del dott. A. In via principale, nel merito, accertare e dichiarare, per i fatti espressi in narrativa, l'inefficacia assoluta del trasferimento delle quote sociali avvenuto tra il dott. D ed il dott. C con atto di cessione di quota sottoscritto in data 27.5.2011, dinanzi al notaio Mercolini Giuseppe, per violazione del patto di prelazione e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni subiti dal dott. A in ragione dei fatti esposti in narrativa quantificati in euro 75.000,00.=, ovvero da quantificarsi in via equitativa".

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA B ..:

"In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità ed inammissibilità della domanda relativa alla nomina del consulente tecnico per la quantificazione perché formulata in maniera irrituale. Nel merito, ritenuto valido ed efficace l'atto di cessione di quota sociale del socio D al socio C, stipulato per notaio Marcolini il 27.5.2011, rigettare le domande attrici, compresa quella di risarcimento del danno, perché infondate in fatto e in diritto. Condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze di lite con distrazione in favore del difensore".

CONCLUSIONI DEL CONVENUTO C:

"Dichiarare cessata la materia del contendere in riferimento alle domande sub B) e C) dell'atto di citazione per avvenuta rinuncia alle domande stesse. In via subordinata, rigettarsi le domande indicate. Rifiuse le spese di lite, con condanna dell'attore al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 1 e 3 cpc"

CONCLUSIONI DEL CONVENUTO D:

"Accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità del dott. D nella causazione degli asseriti danni lamentati dal dott. A in ragione della sottoscrizione dell'atto di cessione di quote societarie del 27.5.2011 con cui l'odierno convenuto ha ceduto le proprie quote della società B al sig. C per tutto quanto espresso in narrativa. Con vittoria di spese da distrarsi al procuratore antistata-rio".

### FATTO E DIRITTO

A seguito di declaratoria di incompetenza del Tribunale di Napoli, **A** con citazione in riassunzione del 5.9.2013, regolarmente notificata, ha convenuto in giudizio dinanzi all'interstato ufficio **B**, **C** e **D** allegando di essere socio della indicata società a responsabilità limitata per la quota del valore nominale di euro 5.000,00.=, pari al 10 % del capitale sociale, essendone soci anche i nominati **C** e **D**.

L'attore ha rammentato di avere esercitato, in data 20.3.2010, il recesso dalla società ex art. 2473 cc e di avere richiesto la liquidazione della sua quota, da determinarsi in euro 50.000,00.=, salva richiesta inferiore di euro 35.000,00.= formulata esclusivamente per spirito benevolo, a fronte della comunicazione fattagli che la quota medesima sarebbe stata liquidata per importo inferiore pari ad euro 5.000,00.=.

A fronte del dissenso sussistente in riferimento alla determinazione del valore della quota del socio recedente, **A** ha chiesto la nomina di esperto, al fine di quantificare detta liquidazione.

Inoltre, asserendo che nella more della liquidazione in questione egli sarebbe rimasto a tutti gli effetti socio di **B** l'attore ha lamentato la violazione ai suoi danni della norma statutaria prevedente la prelazione in caso di vendita delle quote da parte dagli altri soci, avendo **D** venduto in data 27.5.2011 le proprie

quote all'altro socio **C**, vendita che mai gli sarebbe stata previamente comunicata. Asserendo essere detta cessione del tutto invalida e inefficace e, comunque, causativa di danno, **A**

ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del pregiudizio sopportato.

**D** costituendosi in giudizio non si è opposto dalla determinazione tramite consulente del valore della quota del recedente, mentre ha escluso qualsivoglia sua responsabilità in riferimento ai danni asseritamente subiti dall'attore per l'affermata violazione della prelazione, risultando dall'atto di cessione che nessuna prelazione potesse competere a **A**.

**A** sua volta, **C** eccependo l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda relativa alla nomina del consulente per la quantificazione del valore della quota del socio recedente, ha contestato la fondatezza delle ulteriori domande proposte dall'attore, dovendosi reputare l'atto di cessione pienamente valido ed efficace, essendo esclusa la sussistenza di qualsivoglia pregiudizio arrecato a controparte.

Anche **B** si è costituita affermando come, fin dalla comunicazione del recesso, **A** avrebbe perso la sua qualità di socio e contestando la quantificazione del valore della quota pretesa dallo stesso.

In atti non è discusso, né contestato, che **A** abbia esercitato il proprio diritto di recesso dalla compagine sociale in forza di comunicazione mediante lettera raccomandata del

20.3.2010, pervenuta a **B** il successivo giorno 25.3.2010, così come riconosciuto dalla missiva dell'amministratore della società in data 23.3.2010 (vedasi documento prodotto al fascicolo attoreo). Nel contempo, è documentato che il diritto di recesso, nell'ambito della compagine sociale per cui è causa, è stato disciplinato dallo statuto che, al proprio art. 10), prevede espressamente la possibilità per ciascun socio di recedere in ogni momento dalla società, dandone preavviso almeno sei mesi prima.

Ebbene, è pacifico che il recesso disciplinato dall'art. 2473 cc, sia un atto unilaterale recettizio che, ai fini della propria efficacia, non richiede alcun gradimento ovvero accettazione da parte del soggetto destinatario, tanto più ove detto diritto sia così concepito nel contesto dell'autonomia statutaria, di modo che, sussistendone i presupposti, deve affermarsi che il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio recedente una volta esercitato il recesso in termini eminen-temente unilaterali.

Ebbene, una volta esercitato legittimamente il recesso, come è pacifico nel caso di specie, compete al recedente il diritto di ottenere la liquidazione della quota sociale, secondo il disposto dall'art. 2473 comma 3 cc.

Nel caso di specie, **A**, prima dell'introduzione del giudizio, non ha ottenuto liquidazione concorde della propria quota, tanto da richiedere la nomina di consulente per provvedere alla sua stima secondo di criteri di legge, richie-

mandosi la disciplina di cui all'art. 2473 comma 3 cc.

Tuttavia, non può sottacersi che l'attore, proprio sulla scorta del dissidio esistente tra le parti in riferimento alla determinazione della quantificazione del diritto al rimborso della quota, ha in sostanza richiesto l'intervento del Giudice al fine di determinare il valore della quota medesima che egli ha sempre ritenuto essere pari ad euro 50.000,00.=, tanto che, all'udienza del 24.9.2014, lo stesso ha insistito per ottenere comunque la quantificazione del maggior dovuto, nonostante la ricezione in acconto sul maggior credito del minore importo di euro 17.340,85.= offerto dallo iudex da **B**. Ebbene, la determinazione del valore della quota, secondo il dettato dell'art. 2473 comma 3 cc, non esclude la possibilità di adire il Giudice, ai fini della statuizione sul valore della quota, posto che la stima operata dall'esperto non è affatto vincolante ove le parti insistano nell'avere liquidazione diversa. Conseguentemente la domanda proposta dall'attore deve reputarsi volta all'accertamento del diritto ad ottenere la liquidazione secondo il valore dichiarato dal Giudice, dovendosi in ogni caso evidenziare che in atti, sul punto, non è stata introdotta alcuna rituale domanda di condanna.

Fatta questa premessa in ordine alla natura di mero accertamento del giudizio introdotto da **A** ed avente ad oggetto il credito da rimborso per liquidazione del socio recedente, è da precisare che il contraddittore rispetto a tale

3.060,15.=, tenuto conto del pagamento eseguito in corso di causa da B per l'importo già ricordato.

Quantò alle ulteriori pretese, relative all'accertamento dell'invalidità ed inefficacia dell'atto di cessione quote intervenuto tra i convenuti D e C per violazione ai danni dell'attore della prelazione riconosciuta da statuto, nonché relative alla conseguente pretesa risarcitoria, va subito evidenziato che in atti risulta chiara la rinuncia alle relative domande operata in sede di udienza del 24.9.2014 e ribadita in sede di scritte conclusionali, nonostante che, all'udienza di precisazione delle conclusioni l'attore si sia richiamato indistintamente alle domande svolte in atto di citazione.

Ebbene, a fronte di detta rinuncia che non richiede accettazione, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, si verifica una ipotesi di cessazione della materia del contendere la cui dichiaratoria ha gli effetti propri di un rigetto nel merito della domanda, con la conseguenza che la parte rinunciante deve reputarsi a tutti gli effetti soccombente, non richiedendosi alcuna valutazione virtuale, neppure al fine della regolamentazione delle spese di lite (Cass. n. 18255/2004).

Infine, deve rammentarsi che, con istanza depositata all'udienza del 24.9.2014, A ha sollecitato l'intervento officioso del Giudice, onde provvedere alla cancellazione di frase asseritamente offensiva nei suoi confronti contenuta nell'atto di citazione e nell'atto di riassunzione



della causa dinanzi all'intestato ufficio, nonché al fine di ottenere il risarcimento per il danno asseritamente subito.

In argomento si deve dare effettivamente atto che parte attrice, nel giustificare il suo recesso dalla "compagnie societaria", ha evidenziato che a ciò egli si sarebbe determinato "per evidenti incompatibilità nella sua particolare gestione che ben sarebbe da offrire all'attenzione degli organi fiscali ed inquirenti". Ora detta espressione rimane assolutamente generica ed inadatta a determinare offesa nei confronti delle altre parti in causa, non essendo in alcun modo imputato a **A** il fatto di avere posto in essere attività che possano essere definite illecite, sebbene il convento si senta chiamato in causa quale amministratore della società.

Quanto alle spese di lite l'attore deve essere condannato alla rifusione di quelle anticipate dai convenuti **C e D** nei confronti dei quali egli risulta essere integralmente soccombente per quanto sinora motivato. Di converso, sussistono gravi motivi per compensare le spese di lite tra l'attore e la convenuta **B** nel, visto che la quantificazione del credito di **A** è risultata notevolmente inferiore alla sua pretesa e considerato il rigetto delle altre domande formulate indistintamente anche nei confronti della società.

Di converso, non si ritiene sussista colpa grave o dolo nell'iniziativa giudiziaria dell'attore proposta nei confronti dei convenuti **M**

C l e D e relativa alla  
pretesa risarcitoria per violazione ai suoi danni  
della prelazione sull'acquisto delle quote sociali.  
Infatti, posto che tale diritto di prelazione ri-  
sulta espressamente riconosciuto in ambito statuta-  
rio, anche nel caso in cui l'offerta in vendita sia  
fatta a favore di altro socio, posto che sono irri-  
levanti nei confronti dell'attore le vicende inter-  
corse tra i convenuti che giustificerebbero la  
cessione delle quote tra di loro senza comunicazio-  
ne della cessione medesima allo scopo di consentire  
l'esercizio della prelazione e posto che è pacifico  
che tale prelazione non è stata rispettata, in di-  
ritto non è questione risolta in modo univoco quel-  
la se il socio receduto possa o meno reputarsi co-  
munque tale fino a liquidazione della sua quota,  
mantenendo egli tutti i diritti che derivano da  
tale sua posizione sino alla liquidazione stessa,  
posto che l'art. 2473 cc non disciplina il momento  
a partire dal quale il recesso, quale atto unilate-  
rale recettizio, produce i suoi effetti. La tesi  
attorea secondo cui, nonostante la dichiarazione di  
recesso, egli avrebbe comunque avuto diritto ad  
ottenere la comunicazione della volontà dei soci  
convenuti di cedere la quota onde permettergli  
l'esercizio della prelazione, essendo pacifico che  
l'epoca egli non aveva ancora ottenuto liquidazio-  
ne, non può reputarsi neglamente avanzata.  
Infatti, come detto, non è assolutamente pacifico  
che il socio recedente perda detta sua qualità e,  
quindi, anche la possibilità di esercitare la pre-  
lazione, per la semplice comunicazione del recesso.

Consegue che non può essere accolta la domanda di  
risarcimento dei danni formulata da **C**  
ai sensi dell'art. 96 cpc.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata per  
la Materia di Impresa, definitivamente pronunciando  
e rigettata ogni diversa domanda eccezione e dife-  
sa, così provvede:

1. dichiara nei confronti della convenuta **B**  
srl che il valore della quota del socio receden-  
te **A** è pari all'importo di euro  
20.401,00.= e che il credito da rimborso di cer-  
ta quota aumenta in favore dell'attore  
all'importo capitale di euro 3.060,15.=, tenuto  
conto del pagamento eseguito in corso di causa  
dalla società convenuta;
2. dichiara il difetto di legittimazione dei conve-  
nuti **C** e **D** rispetto  
alla domanda di liquidazione della quota del so-  
cio recedente;
3. dichiara cessata la materia del contendere in  
riferimento alle ulteriori domande proposte  
dall'attore nei confronti dei convenuti tutti;
4. condanna l'attore a pagare in favore di **C**  
e **D** le spese di lite che  
si liquidano per ciascuno di essi in euro  
3.000,00.= per compensi, oltre accessori di leg-  
ge, con distrazione di esse in favore del difen-  
sore di **C** dichiaratosi antista-  
tario;
5. compensa le spese di lite tra l'attore **A**  
e la convenuta **B**

Sent. 4135/15

6. pono quanto liquidato in corso di causa in favore del CTU a definitiva carico dell'attore e della società convenuta per la giusta metà ciascuno.

Venezia, li 11.6.2015

Il Giudice est.

*[Handwritten signature]*

Il Presidente

*[Handwritten signature]*

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
ELISABETTA BELLEMO

*[Handwritten signature]*

TRIBUNALE DI VENEZIA  
DEPOSITATO  
21 DIC. 2015  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
ELISABETTA BELLEMO

*[Handwritten signature]*